

Svolgimento del processo

Antonio Viridis adiva il giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell'INPS all'erogazione della prestazione .

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l'INPS alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 999,00 di cui € 548,00 per diritti e € 340,00 per onorari .

Avverso la statuizione sulle spese proponeva appello l'originario ricorrente deducendo la violazione dei minimi tariffari .

La Corte di appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell'impugnazione, liquidava le spese del giudizio di primo grado in € 1555,88 di cui € 933,00 per diritti, € 450,00 per onorari e € 172,88 per rimborso spese generali ; compensava per due terzi le spese di secondo grado e condannava l'INPS alla rifusione del residuo che liquidava in complessivi € 324,75 di cui € 165, 33 per diritti, € 123,33 per onorari e € 36, 08 per rimborso spese generali .

Osservava la Corte territoriale che, ai fini delle spese, il valore della controversia andava determinato in applicazione del criterio di cui al comma primo dell'art. 13 cod. proc. civ. attesa la sostanziale natura alimentare della prestazione in controversia. Pertanto lo scaglione tariffario di riferimento era quello compreso tra € 5.200,01 e € 25.900,00 .In merito alle singole voci richieste con la nota spese riteneva non dovute le voci corrispondenti alla richiesta di quattro copie autentiche , di notifica a tre parti nonché di esame delle relate di notifica considerato che le parti in giudizio erano solo due .In ragione del parziale accoglimento dell'appello compensava parzialmente le spese .

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Antonio Viridis sulla base di due motivi .

Con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 12 cod. proc. civ. e dell'art. 12 disp. preliminari cod. civ. nonché omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, censurando la decisione per avere, nella determinazione del valore della causa ai fini delle spese di lite, ritenuto applicabile il criterio di cui all'art. 13 comma primo cod. proc. civ. anziché il criterio di cui al secondo comma, come da consolidata giurisprudenza di legittimità

Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 414 n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 42 comma 1. L. n. 326 del 2003 ed erronea o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla necessità di

notifica del ricorso introduttivo anche alla Direzione Provinciale Servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze

L'INPS ha resistito con controricorso.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene alla stregua dell'art. 374 cod. proc. civ. che sia opportuno rimettere gli atti della presente controversia al Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Al riguardo questa Corte evidenzia un contrasto tra due indirizzi giurisprudenziali riguardanti la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali .

Un primo indirizzo— seguito dalla Corte territoriale di Cagliari - ritiene infatti che debba trovare applicazione in materia il primo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., secondo il quale < nelle cause per prestazioni alimentari periodiche se il titolo è controverso il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni > (cfr. in tali sensi : Cass. 13 dicembre 1975 n. 4626, il cui "dictum" è stato, proprio come ricordato nello storico della lite, seguito dalla Corte territoriale). Indirizzo questo che ha trovato poi riscontro di recente in alcune statuizioni di questa Corte di Cassazione che, sotto il profilo dell'assimilazione del credito alimentare alle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha sottolineato i numerosi tratti comuni tra il credito alimentare e la rendita vitalizia ex art. 13 d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38 sotto il versante della loro comune natura personale, della cedibilità e della compensabilità, nonché infine della loro indisponibilità per non essere suscettibili di rinuncia o transazione (cfr. Cass., Sez. lav., 11 dicembre 2013 n. 27644). Né può sottacersi – più in generale ed in un'ottica sistematica ed ordinamentale – che sia i crediti alimentari che quelli previdenziali ed assistenziali hanno tutti una fonte legale basata: per i primi nei vincoli familiari, e per i secondi nei principi di solidarietà sociale ravvisabili nelle prestazioni erogate da enti preposti alla previdenza obbligatoria .

Un diverso ed opposto orientamento, consolidatosi a partire da Cass. 11 giugno 1975 n. 2310 (cfr. ex plurimis : Cass. 5 agosto 1982 n. 4391; Cass. 16 gennaio 1987 n. 336 e da ultimo Cass. 18 settembre 2012 n. 15656) reputa invece che debba trovare applicazione nella materia in esame il secondo comma , ultima parte, del citato art. 13 cod. proc. civ. , secondo cui nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie se il titolo è controverso il valore si determina "cumulando le annualità domandate sino ad un massimo di dieci".

Tale orientamento, volto ad assimilare per la determinazione del valore della controversia alla rendita temporanea o vitalizia le prestazioni assistenziali e previdenziali, è supportato dal motivo fondante che dette prestazioni, pur partecipando della natura delle prestazioni "alimentari", si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente. Si finisce in tal modo per privilegiare – rispetto alla natura, alle finalità ed alle caratteristiche intrinseche delle prestazioni assistenziali o previdenziali- gli aspetti estrinseci correlati alle modalità di erogazione- periodica della prestazione.

Per concludere quindi sul punto, con il patrocinarne l'applicabilità del disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. civ. anche alle prestazioni assistenziali e previdenziali si finisce per non attribuire nell'esame di dette prestazioni alcun significativo e distintivo rilievo alla natura ben diversa delle rendite temporanee e vitalizie, costituenti figure contrattuali proprie del rapporto tra privati, aventi tra l'altro natura aleatoria; figure, quindi, del tutto estranee all'area giuslavoristica e specificamente di quella della previdenza ed assistenza, incentrata invece sul generale, ineludibile dovere di solidarietà collettiva ex art. 38 Cost. in presenza di una situazione, effettiva o presunta di bisogno. La questione di diritto in esame inoltre – e sempre alla stregua dell'art. 374 cod. proc. civ. (comma 2) – deve considerarsi < di massima particolare importanza > in considerazioni delle notevoli dimensioni del contenzioso previdenziale ed assistenziale e delle ricadute in termini di oneri finanziari a carico degli enti pubblici erogatori delle prestazioni, derivanti dall'opzione per l'uno o per l'altro degli indirizzi giurisprudenziali in precedenza indicati.

P.Q.M.

La Corte, letto l'art.374, comma 2 , cod. proc. Civ., rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione

Roma, 19 dicembre 2013 .

Il Presidente
Giuseppe Viora

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi,1.3.MAG...2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta